

REGOLAMENTO (CE) N. 105/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 40,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte. Il regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾ ha modificato le disposizioni relative all'intervento e all'ammasso privato del burro e della crema di latte. In seguito a tali modifiche e alla luce dell'esperienza occorre modificare e, ove occorra, semplificare le modalità d'applicazione delle misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2771/1999 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce i criteri in base ai quali gli organismi di intervento acquistano il burro ad un prezzo fisso oppure nell'ambito di una procedura di gara e le condizioni alle quali gli acquisti devono essere sospesi. È opportuno adottare le modalità pratiche relative alla procedura di acquisto di intervento. Per garantire la conformità delle caratteristiche qualitative e delle condizioni di presentazione del burro al momento di presentazione dell'offerta e dopo l'entrata del burro in magazzino, è opportuno esigere che il venditore presenti, insieme all'offerta, un impegno scritto. L'offerta deve inoltre essere corredata di una cauzione a garanzia della sua irrevocabilità e della consegna del burro della qualità richiesta entro termini da stabilirsi.
- (3) Per poter essere acquistato all'intervento il burro deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 6 del re-

golamento (CE) n. 1255/1999 e rispondere a caratteristiche qualitative e di presentazione che è necessario definire. Occorre inoltre precisare i metodi di analisi e le modalità relative al controllo della qualità, nonché disporre, ove la situazione lo esiga, l'esecuzione di controlli sulla radioattività del burro, i cui livelli massimi devono essere fissati, se del caso, dalla normativa comunitaria. Appare tuttavia opportuno dare agli Stati membri la facoltà di autorizzare un sistema di autocontrollo, a determinate condizioni.

- (4) Per garantire il corretto funzionamento del regime di intervento, occorre precisare le condizioni relative al riconoscimento delle imprese di produzione e al controllo della loro osservanza. Per l'efficienza del regime è altresì opportuno prevedere le misure da adottare in caso d'inosservanza di tali condizioni. Poiché il burro può essere acquistato all'intervento da un organismo competente di uno Stato membro diverso da quello di fabbricazione, è necessario prevedere, in tali circostanze, le modalità secondo cui l'organismo competente acquirente può verificare il rispetto delle caratteristiche qualitative e di presentazione previste.
- (5) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti di intervento sono effettuati mediante gara. La Commissione può decidere di sospendere gli acquisti di intervento non appena le offerte all'intervento raggiungono un determinato quantitativo. Per mettere la Commissione in condizione di prendere questa decisione, occorre adottare disposizioni che le consentano di seguire l'andamento dei quantitativi di burro offerto all'intervento pubblico.
- (6) Non appena raggiunti i quantitativi stabiliti, la Commissione può decidere anche di proseguire gli acquisti nell'ambito di una procedura di gara permanente. Occorre adottare le pertinenti modalità di applicazione. Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati della Comunità è necessario che il bando di gara sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Occorre definire i dati da indicare nell'offerta, in particolare la quantità minima, i termini di presentazione e il prezzo massimo d'acquisto.
- (7) È necessario che la qualità del burro e le condizioni alle quali è subordinato l'acquisto possano essere accertate mediante controlli da effettuarsi nelle varie fasi dell'ammasso. L'inosservanza di tali condizioni non deve comportare oneri supplementari a carico del bilancio comunitario: è pertanto opportuno imporre all'operatore l'obbligo di ritirare il burro non conforme, ponendo a suo carico le relative spese di ammasso.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1171/2007 (GU L 261 del 6.10.2007, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3.